Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 11 giugno 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983, n. **280**.

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto della sicurezza sociale;
diritto delle imprese;
diritto delle banche e titoli di credito;
diritto diplomatico e consolare;
diritto processuale comparato;
esegesi delle fonti del diritto romano;
filosofia della politica;
logica giuridica;
ordinamento giudiziario;
storia delle dottrine politiche;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa;
diritto urbanistico;
diritto degli enti locali;
economia internazionale;
economia dello sviluppo;
diritto del commercio internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
criminologia;
diritto della protezione dell'ambiente;
diritto dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1983
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 1983.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Napoli, in data 14 maggio 1983, con la quale si comunica che nei giorni 15 e 16 marzo 1983, a causa dello sciopero attuato dal personale dipendente, numerosi uffici giudiziari del distretto non sono stati in grado di funzionare;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici:

1) Sezione distaccata di corte di appello di Salerno;
2) Tribunale di Benevento;
3) Pretura di Benevento;
4) Pretura di Montesarchio;
5) Pretura di S. Bartolomeo in Galdo;
6) Tribunale di Campobasso;
7) Pretura di Boiano;
8) Pretura di Campobasso;
9) Pretura di Castropignano;
10) Pretura di Civitacampomarano;
11) Pretura di Montagano;
12) Pretura di Riccia;

13) Pretura di Trivento;
14) Tribunale di Napoli;
15) Pretura di Acerra;
16) Pretura di Afragola;
17) Pretura di Castellammare di Stabia;
18) Pretura di Frattamaggiore;
19) Pretura di Gragnano;
20) Pretura di Marano di Napoli;
21) Pretura di Marigliano;
22) Pretura di Nola;
23) Pretura di Ottaviano;
24) Pretura di Pomigliano d'Arco;
25) Pretura di Portici;
26) Pretura di Pozzuoli;
27) Pretura di Procida;
28) Pretura di S. Anastasia;
29) Pretura di Sorrento;
30) Pretura di Torre Annunziata;
31) Pretura di Torre del Greco;
32) Tribunale di Salerno;
33) Pretura di Amalfi;
34) Pretura di Buccino;
35) Pretura di Capaccio;
36) Pretura di Cava dei Tirreni;
37) Pretura di Eboli;
38) Pretura di Laviano;
39) Pretura di Mercato S. Severino;
40) Pretura di Montecorvino Rovella;
41) Pretura di Nocera Inferiore;
42) Pretura di Postiglione;
43) Pretura di Roccadaspide;
44) Pretura di Salerno;
45) Pretura di S. Cipriano Picentino;
46) Pretura di S. Angelo a Fasanella;
47) Pretura di Sarno;
48) Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
49) Pretura di Arienzo;
50) Pretura di Aversa;
51) Pretura di Caserta;
52) Pretura di Maddaloni;
53) Pretura di Piedimonte Matese;
54) Pretura di Pignataro Maggiore;
55) Pretura di Roccamonfina;
56) Pretura di S. Maria Capua Vetere;
57) Pretura di Sessa Aurunca;
58) Pretura di Teano;
59) Pretura di Trentola;
60) Tribunale di Vallo della Lucania;
61) Pretura di Agropoli;
62) Pretura di Pisciotta;
63) Pretura di Vallo della Lucania;
64) Tribunale per i minorenni di Campobasso;
65) Ufficio di sorveglianza di Campobasso,

nei giorni 15 e 16 marzo 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: DARIDA

(3524)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 maggio 1983.

Norme tecniche relative ai requisiti minimi che devono possedere i radiogoniometri a bordo delle navi mercantili e da diporto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 319 e 354 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967, con il quale sono state approvate le norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973), ratificata e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1967, n. 790;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979 ed in particolare il regolamento delle radiocomunicazioni, ai quali è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra 1974), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Considerata la necessità di adeguare alla disciplina internazionale vigente le norme tecniche riguardanti i radiogoniometri a bordo delle navi mercantili e da diporto;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, del quale fanno parte integrante, relative ai requisiti minimi che devono possedere i radiogoniometri a bordo delle navi mercantili e da diporto funzionanti nella banda 283,5-526,5 kHz e nella banda 2167-2197 kHz.

Art. 2.

E' consentito l'uso a bordo delle navi mercantili, aventi l'obbligo dell'impianto di radioguida sulla frequenza 2182 kHz, degli apparati — omologati come radiogoniometri in base alle norme tecniche approvate con il de-

creto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse, ed altresì autorizzati per la radioguida dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota DCSR/2/2/144-01/79883/016523 dell'8 aprile 1982 — che siano stati installati e collaudati a bordo prima della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o che saranno installati e collaudati a bordo entro due anni dalla suddetta data di pubblicazione.

Le navi mercantili e da diporto non aventi l'obbligo dell'impianto di radioguida sulla frequenza 2182 kHz, possono utilizzare i radiogoniometri, omologati in base alle norme tecniche approvate con il suindicato decreto ministeriale 24 maggio 1967, che siano stati installati e collaudati a bordo prima della data di pubblicazione del presente decreto o che saranno installati e collaudati a bordo entro due anni dalla suddetta data di pubblicazione.

Art. 3.

I radiogoniometri di cui alle norme tecniche allegate al presente decreto possono essere anche realizzati in due unità separate e indipendenti per le due bande di frequenze di funzionamento previste nel precedente articolo 1; in tal caso l'omologazione può essere rilasciata separatamente per ciascuna delle due unità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla medesima data sono abrogate la sezione IX della parte seconda dell'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse, nonché le norme tecniche in contrasto con quelle annesse al presente decreto.

Roma, addì 13 maggio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

NORME TECNICHE N. 683

relative ai radiogoniometri funzionanti nella banda 283,5-526,5 kHz e nella banda 2167-2197 kHz, per uso a bordo del naviglio mercantile e da diporto.

(Edizione settembre 1982)

1. SCOPO DELLE NORME.

Le presenti norme tecniche stabiliscono le caratteristiche minime cui deve soddisfare l'apparato radiogoniometrico destinato all uso a bordo del naviglio mercantile e da diporto, compresi il radioricevitore o i radioricevitori associati, il sistema di antenna, e ogni unità di alimentazione e convertitrice necessaria.

2. CONDIZIONI GENERALI.

2.1. *Costruzione.*

2.1.1. La costruzione meccanica ed elettrica, nonché la finitura dell'apparato, devono essere conformi sotto tutti gli aspetti alle regole dell'arte, e l'apparato deve essere idoneo per l'uso a bordo delle navi in mare.

2.1.2. Tutti i comandi devono essere strutturati in modo tale da consentire facilmente l'effettuazione di tutte le manovre correnti.

2.1.3. Tutti i comandi, i dispositivi di controllo, gli strumenti, nonché gli ingressi e le uscite, devono essere chiaramente indicati da iscrizioni. L'indicazione del tipo di apparato sottoposto alle prove di omologazione deve essere chiaramente visibile nella posizione normale di funzionamento. Devono essere chiaramente indicate le caratteristiche della sorgente di alimentazione per l'apparato.

2.1.4. Ogni apparato deve essere corredato di una monografia contenente le caratteristiche tecniche, la descrizione del funzionamento, gli schemi a blocchi, gli schemi elettrici, le viste interne ed esterne, l'elenco componenti e delle parti di ricambio facilmente sostituibili nel corso della navigazione e la distanza di protezione dalle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le norme del Registro italiano navale.

2.1.5. Tutte le parti dell'apparato che sono oggetto di controllo durante le operazioni di ispezione e manutenzione debbono essere identificabili o a mezzo di scritte all'interno dell'apparato, o facendo uso della documentazione tecnica.

2.1.6. Deve essere possibile ridurre fino all'estinzione la luminosità di tutte le luci dell'apparato che possono disturbare la navigazione.

2.2. *Precauzioni relative alla sicurezza.*

2.2.1. L'apparato deve essere fornito di dispositivi che lo proteggano da sovracorrenti e sovratensioni.

2.2.2. L'apparato deve essere fornito di dispositivi che lo proteggano da variazioni transitorie della tensione della sorgente di alimentazione e dalla inversione accidentale delle polarità della sorgente di alimentazione.

2.2.3. La struttura portante dell'apparato deve poter essere connessa a massa, senza che ciò provochi la messa a massa di uno qualunque dei poli della sorgente di alimentazione.

2.2.4. Tutti i componenti e i cablaggi dove le tensioni continue o alternative (diverse dalle tensioni alle frequenze radioelettriche) o la combinazione delle due hanno un valore di cresta superiore a 50V, devono essere protetti da contatti accidentali e devono essere automaticamente isolati da ogni sorgente di energia elettrica nel caso che vengano tolte le custodie protettive. Un'altra possibilità consiste nel costruire l'apparato in modo tale che sia possibile accedere ad organi sottoposti a tali valori di tensione solo dopo aver utilizzato per questo scopo un utensile, quale ad esempio una chiave spaccata o un giravite; delle avvertenze scritte devono essere sistemate in maniera ben visibile sia all'interno dell'apparato sia sulle custodie protettive.

2.3. *Frequenze, classi di emissione, alimentazione.*

2.3.1. Frequenze e classi di emissione.

Il radiogoniometro deve consentire la ricezione di segnali di classe A1A, A2A, H2A, in tutta la banda di frequenze da 283,5 kHz a 526,5 kHz, e di segnali di classe A1A, A2A, H2A, A3E, H3E, in tutta la banda di frequenze da 2167 kHz a 2197 kHz (vedi nota).

2.3.2. Scala di sintonia o indicatore.

L'apparato deve essere provvisto di una scala di sintonia o di un indicatore calibrato che indichino direttamente la frequenza portante del segnale, sulla quale si intende sintonizzare l'apparato stesso; le frequenze di soccorso marittimo devono essere indicate con evidenza.

2.3.3. Qualora vi sia la scala di sintonia, è necessario che in qualunque punto di essa uno spostamento di 1 mm non corrisponda a più di 2,5 kHz di spostamento della frequenza nella banda da 283,5 kHz a 526,5 kHz. In caso vi siano presenti altri mezzi per l'indicazione della frequenza, la risoluzione deve essere almeno di 1 kHz.

2.3.4. Identificazione del segnale.

L'apparato deve essere provvisto di dispositivi per la monitorizzazione del segnale a livello audiofrequenza.

2.3.4.1. Deve essere possibile l'ascolto in cuffia. Nel caso che vi sia l'altoparlante, questo deve poter essere escluso facilmente.

2.3.5. Alimentazione.

Le caratteristiche della sorgente o delle sorgenti di alimentazione devono essere dichiarate dal costruttore.

Nota: Le sigle adoperate per le classi di emissione nelle presenti norme tecniche sono quelle adottate nell'ultima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979). Le corrispondenti sigle in uso prima della suddetta Conferenza sono le seguenti: A1 per la A1A; A2 per la A2A; A2H per la H2A; A3 per la A3E; A3H per la H3E; AO per la NON.

3. CONDIZIONI DI PROVA.

3.1. *Condizioni climatiche e tensione di alimentazione.*

3.1.1. Temperatura ambiente e umidità normali.

Le richieste delle presenti norme devono essere soddisfatte quando le condizioni di temperatura e umidità relativa sono determinate, per tutto il periodo delle prove, da una appropriata combinazione di valori scelti entro i seguenti limiti:

temperatura: da + 15 °C a + 35 °C;
umidità relativa: dal 45 % al 75 %.

3.1.2. Altre condizioni di temperatura.

Dove espressamente stabilito, le richieste di queste norme devono essere soddisfatte per un intervallo di temperatura da 0 °C a + 40 °C. Dopo le prove nelle condizioni stabilite al paragrafo 3.1.1., l'apparato sarà posto in una camera climatica nella quale la temperatura sarà portata a 0 °C e dovrà rimanere a questo valore per almeno un'ora, o per il tempo che verrà ritenuto necessario, dall'autorità che conduce le prove, per raggiungere l'equilibrio termico. Durante il periodo necessario per lo stabilirsi dell'equilibrio, l'apparato viene mantenuto spento. Si effettuano quindi le prove necessarie. La temperatura della camera viene quindi portata a + 40 °C e viene mantenuta a questo valore per almeno un'ora o per il tempo che l'autorità che conduce le prove giudicherà necessario per il raggiungimento dell'equilibrio termico. Durante il periodo necessario per lo stabilirsi dell'equilibrio termico, l'apparato viene mantenuto spento. Si ripetono quindi le prove necessarie.

3.1.3. Variazioni della tensione di alimentazione.

Le richieste delle presenti norme devono essere soddisfatte, a meno che non sia in modo esplicito stabilito diversamente, per variazioni della tensione di alimentazione di più o meno il 10 % rispetto al valore nominale stabilito dal costruttore.

4. PROVE AMBIENTALI.

4.1. *Generalità.*

Le prove ambientali devono essere effettuate dopo aver espletato tutte le altre prove previste dalle presenti norme. La tensione applicata all'apparato durante le prove di funzionamento deve essere la tensione normale di prova. I controlli che vengono effettuati nel corso delle prove ambientali devono consistere in una serie di prove significative volte a verificare che l'apparato non abbia subito una degradazione delle caratteristiche tale da impedirgli un funzionamento soddisfacente; in particolare la sensibilità, come definita al paragrafo 10, non deve peggiorare di più di 6 dB, rispetto al valore misurato nelle condizioni normali di prova, e la velocità di indicazione deve rispettare le richieste dei paragrafi 20.7 e 21.7.

4.2. *Prove di vibrazione.*

4.2.1. L'apparato, completo di ogni dispositivo ammortizzante di cui sia dotato, viene montato nella sua posizione normale di funzionamento su un tavolo vibrante. Si devono adottare tutte le precauzioni atte e ridurre o annullare qualsiasi effetto dannoso per il funzionamento dell'apparato che può essere causato dalla presenza di un campo elettromagnetico dovuto all'elemento vibrante.

4.2.2. L'apparato viene sottoposto a vibrazione verticale nella banda di frequenze da 1 a 12,5 Hz, con un'ampiezza da picco a picco di 3,2 mm, per un tempo di 15 minuti, nelle condizioni indicate al paragrafo 4.2.5.

4.2.3. L'apparato viene quindi sottoposto a vibrazione verticale nella banda di frequenze da 12,5 a 25 Hz, con un'ampiezza da picco a picco di 0,76 mm, per un tempo di 15 minuti, nelle condizioni indicate nel paragrafo 4.2.5.

4.2.4. L'apparato viene infine sottoposto a vibrazione verticale nella banda di frequenza da 25 a 50 Hz, con un'ampiezza da picco a picco di 0,2 mm, per un tempo di 15 minuti, nelle condizioni indicate nel paragrafo 4.2.5.

4.2.5. La variazione di frequenza non deve essere maggiore di un'ottava al minuto.

4.2.6. Le prove di vibrazione possono essere ripetute sul piano orizzontale nelle due direzioni fra loro perpendicolari.

4.2.7. Durante le prove l'apparato deve essere posto in funzionamento continuo e vengono effettuati i controlli di cui al paragrafo 4.1. Nel corso delle prove, qualora sia possibile farlo, si ispezionerà l'apparato per individuare eventuali sue parti che siano sede di risonanze marcate; in tal caso tali parti devono essere oggetto di un esame particolare. Terminate le prove di vibrazione, si sottopone l'apparato a ispezione visiva per verificare che non abbia subito deterioramenti meccanici, e vengono effettuate prove di breve durata per accertarsi che esso soddisfi le richieste delle presenti norme.

4.3. *Calore secco.*

L'apparecchiatura deve soddisfare alle prescrizioni del seguente paragrafo 4.3.1., ad eccezione delle parti di essa che vanno installate in posizioni esposte, per le quali devono essere applicate le condizioni del paragrafo 4.3.2.

4.3.1. L'apparato viene posto in una camera climatica che è mantenuta ad una temperatura costante di + 55 °C (± 3 °C) per un periodo di due ore.

Durante il suddetto periodo, esso deve essere posto in funzionamento continuo. Al termine delle due ore si effettuano i controlli indicati al paragrafo 4.1, mantenendo la camera alla temperatura di + 55 °C (± 3 °C).

4.3.2. Le parti esposte vengono messe in una camera climatica, la quale è mantenuta a una temperatura costante di + 70 °C (± 3 °C) per un periodo minimo di 10 ore. Durante tale periodo l'apparato viene tenuto spento. La camera viene quindi portata a + 55 °C (± 3 °C) e l'apparato viene posto in funzionamento continuo per un periodo di due ore. Al termine delle due ore si effettuano i controlli indicati al paragrafo 4.1., mantenendo la camera alla temperatura di + 55 °C (± 3 °C).

4.3.3. Terminata la prova al calore secco l'apparato deve venire esposto alla temperatura ambiente normale per un periodo minimo di 3 ore prima di dare inizio alla prova al calore umido.

4.4. *Calore umido.*

L'apparato è posto spento in una camera climatica la quale in un tempo di 3 ± 0,5 ore, viene portata dalla temperatura ambiente normale alla temperatura di + 40 °C (± 3 °C), e nella quale l'umidità relativa, durante lo stesso periodo, viene portata al valore del 93 % ± 2 %, in modo che si verifichi nel frattempo della condensa sull'apparato. La camera viene mantenuta nelle suddette condizioni di temperatura e di umidità relativa per un periodo minimo di 10 ore. Durante i 30 minuti finali del suddetto periodo si effettuano i controlli indicati al paragrafo 4.1. Se l'apparato possiede dei ventilatori o una qualunque sorgente di calore, li si potrà attivare negli ultimi 60 minuti del ciclo di calore umido, e cioè 30 minuti prima dell'inizio dei controlli di cui al paragrafo 4.1. La temperatura della camera climatica viene abbassata, con l'apparato chiuso nella camera stessa, fino a raggiungere il valore di temperatura ambiente normale, in un tempo non inferiore a un'ora. Quindi si espone l'apparato alla temperatura e all'umidità normali dell'ambiente per un tempo di 3 ore o per un tempo sufficiente alla eliminazione della condensa formatasi su di esso, scegliendo fra i due tempi quello più lungo; successivamente si effettua la prova al freddo.

4.5. *Prova al freddo.*

L'apparecchiatura deve soddisfare alle prescrizioni del seguente paragrafo 4.5.1., ad eccezione delle parti di essa che vanno installate in posizioni esposte, per le quali devono essere applicate le condizioni del paragrafo 4.5.2.

4.5.1. L'apparato viene posto spento in una camera climatica la cui temperatura deve essere portata al valore di —15 °C (± 3 °C) e mantenuta a tale valore per un periodo di tempo di almeno 10 ore. Negli ultimi 30 minuti del suddetto periodo l'apparato viene sottoposto ai controlli indicati nel paragrafo 4.1. L'apparato deve quindi essere esposto alla temperatura ambiente normale per almeno 3 ore prima di effettuare altre prove su di esso.

4.5.2. Le parti esposte vengono poste in una camera climatica la cui temperatura deve essere portata al valore di —25 °C (± 3 °C), e mantenuta a tale valore per un periodo di almeno 12 ore. La temperatura viene quindi aumentata fino a —15 °C (± 3 °C) e mantenuta a questo valore per almeno 2 ore. Durante gli ultimi 30 minuti della prova l'apparato viene sottoposto ai controlli di cui al paragrafo 4.1.

4.6. *Prova alla pioggia.*

Questa prova va eseguita solo sulle parti dell'apparato che vengono installate in posizioni esposte. Per essa si utilizzano 8 spruzzatori conformemente alle indicazioni contenute nella figura 1.

Angolo di polverizzazione: circa 35°

Ref.	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	*H*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*P*
mm	13,5	3,7	19,0	5,6	12,7	13,5	15,9	19	35,7	2,3	1,6	6,35	1,6

FIGURA 1
Dimensioni dell'apparato polverizzatore

Deve essere utilizzata acqua dolce alla temperatura ambiente normale. Il flusso deve essere di 450 ± 50 litri all'ora per ogni spruzzatore.

Nota: Il flusso e le dimensioni dello spruzzatore producono una pressione di ammissione pari a 200 ± 30 kN/m² (2 ± 0,3 bar).

Gli spruzzi di 4 spruzzatori devono essere diretti verso il basso con una inclinazione di 45° nei confronti dei quattro angoli superiori delle apparecchiature in esame. Gli spruzzi degli altri quattro spruzzatori devono essere diretti orizzontalmente sulle parti più vulnerabili di ciascuna superficie laterale.

Gli spruzzatori devono essere posti a una distanza dalle apparecchiature compresa fra 500 mm e 750 mm. La prova deve avere la durata di un'ora. Immediatamente dopo la prova alla pioggia, ma non durante la prova stessa, si procede al controllo delle caratteristiche dell'apparato completo, conformemente alle richieste del paragrafo 4.1.

4.7. *Prova alla corrosione.*

Questa prova va eseguita solo sulle parti dell'apparato che vanno installate in posizioni esposte.

4.7.1. L'amministrazione può, a suo giudizio, non effettuare la prova di corrosione, qualora il costruttore possa fornire una documentazione atta a dimostrare che le parti da sottoporre a prova sono protette contro la corrosione, in modo che non subiscano deterioramenti che possano compromettere il funzionamento dell'apparato con caratteristiche soddisfacenti.

4.7.2 Le parti da esaminare devono essere poste in una camera munita di una apparecchiatura avente un nebulizzatore che possa spruzzare su di esse, in forma di nebbia, una soluzione salina così composta:

cloruro di sodio	26,5 grammi
cloruro di magnesio	2,5 »
solfato di magnesio	3,3 »
cloruro di calcio	1,1 »
cloruro di potassio	0,73 »
bicarbonato di sodio	0,20 »
bromuro di sodio	0,28 »

acqua distillata quanto basta per un litro di soluzione.

Le quantità di ciascun sale possono avere una tolleranza del ± 10%. Il dispositivo di spruzzo deve essere tale che i prodotti di corrosione non possano mischiarsi con la soluzione salina contenuta nel serbatoio. Le parti da esaminare devono essere spruzzate simultaneamente su tutte le sue superfici esterne con la soluzione salina per un periodo di un'ora; al termine di tale periodo l'apparato completo deve essere tenuto in funzionamento continuo per almeno 30 minuti.

Questa prova deve essere ripetuta 4 volte con un periodo di immagazzinamento, fra le ripetizioni, di 7 giorni a + 40 °C (± 20 °C).

L'umidità relativa, durante l'immagazzinamento, deve essere compresa fra il 90 e il 95%. Alla fine della prova le apparecchiature devono essere esaminate visivamente per controllare che non si sia verificato in esse alcun deterioramento che possa compromettere il funzionamento dell'apparato con caratteristiche soddisfacenti. Si procede quindi ai controlli indicati al paragrafo 4.1.

Se fra le parti da esaminare alcune sono a chiusura ermetica, si deve controllare che all'interno di esse non sia penetrata dell'acqua.

L'amministrazione può, a suo giudizio, limitare la prova alla corrosione a parti o a campioni dei materiali utilizzati su cui si giudichi necessario effettuarla.

4.8. *Prova alle muffe.*

Questa prova va eseguita solo sulle parti dell'apparato che vanno installate in posizioni esposte.

4.8.1. Questa prova può essere omessa, a giudizio dell'amministrazione, qualora il costruttore, possa fornire una documentazione atta a dimostrare che le parti da esaminare sono protette contro lo sviluppo di muffe.

4.8.2. Questa prova deve essere effettuata sia sulle parti esterne sia su quelle interne delle apparecchiature. Esse devono essere cosparse mediante polverizzazione di muffe in sospensione acquosa e contenenti le seguenti colture:

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Aureobasidum pullulans
Paecilomyces varioti
Penicillium funiculosum
Penicillium ochrochloron
Scopulariopsis brevicaulis
Trichoderma viride.

Le parti da esaminare vengono quindi poste in una camera di coltura di muffe la cui temperatura deve essere mantenuta a 29 °C (± 1 °C), con una umidità relativa inferiore al 95 %; esse devono restare in tale ambiente per 28 giorni, e al termine di tale periodo non deve essere visibile a occhio nudo su di esse alcuno sviluppo di muffe. Si procede quindi ad effettuare sullo apparato completo i controlli di cui al paragrafo 4.1.

4.8.3. Se l'amministrazione lo ritiene opportuno, la prova alle muffe può essere limitata alle sole parti dei materiali utilizzati su cui si giudichi necessario effettuarla.

5. CONDIZIONI PER LE PROVE ELETTRICHE.

5.1. *Periodo di riscaldamento.*

5.1.1. Il ricevitore deve poter essere in condizioni di funzionamento entro un minuto dall'accensione, e deve rispondere alle presenti norme entro cinque minuti dall'accensione, tranne per i casi previsti al paragrafo 5.1.2.

5.1.2. Se l'apparato ha delle parti che richiedono, per poter funzionare correttamente, un preriscaldamento di durata superiore a un minuto, per esempio dei quarzi in termostato, si ammette per esse un periodo di preriscaldamento di 30 minuti, misurati a partire dal momento dell'applicazione della tensione di alimentazione a questi circuiti. Dopo questo periodo si dà alimentazione alla restante parte dell'apparato ed esso deve soddisfare le richieste delle presenti norme.

5.1.3. Quando si è nel caso previsto nel paragrafo 5.1.2., la sorgente di alimentazione dei circuiti di riscaldamento, deve rimanere collegata anche quando vengono staccate le altre alimentazioni, interne ed esterne, dell'apparato. Se per tali circuiti è installato sull'apparato uno speciale commutatore, lo scopo di tale commutatore deve essere chiaramente indicato e le istruzioni di impiego devono precisare che quei circuiti, in condizioni normali, devono restare collegati alla sorgente di alimentazione; sul pannello dell'apparato ci deve essere una indicazione visiva che indichi quando tali circuiti sono alimentati.

5.2. *Antenna artificiale.*

5.2.1. Il costruttore deve dichiarare il valore dell'impedenza equivalente del sistema di antenna quando esso è predisposto per la individuazione della direzione, cioè con l'antenna di senso non operativa.

Il costruttore deve anche dichiarare il valore dell'impedenza equivalente dell'antenna di senso. In ogni caso il valore della impedenza deve essere fornito per ogni frequenza di prova.

5.2.2. Il valore dell'impedenza dell'antenna artificiale indicato nel paragrafo 5.2.1. dipende dalla particolare caratteristica da provare e deve essere scelto a seconda della funzione (ricerca del senso o della direzione) che quella parte dell'apparato che è sotto prova deve svolgere.

5.3. *Segnali di prova applicati all'ingresso del ricevitore.*

5.3.1. I generatori dei segnali di prova devono essere connessi all'ingresso del ricevitore attraverso una linea di connessione del tipo e lunghezza indicati dal costruttore, e tramite dei componenti tali che l'impedenza che si presenta all'ingresso della linea di connessione alla frequenza di prova, sia uguale a quella dell'appropriata antenna artificiale specificata al paragrafo 5.2.1. per la frequenza di prova.

La suddetta condizione deve essere realizzata indipendentemente dal fatto che si applichi uno solo o simultaneamente più segnali di prova. Quando vengono fatte le prove con più segnali, occorre provvedere a che non si verifichino effetti indesiderati dovuti a interazioni fra i segnali nei generatori.

5.3.2. I livelli dei segnali di ingresso devono essere espressi come tensione ai terminali di uscita dei generatori, quando i terminali sono lasciati aperti (f.e.m. dei generatori).

5.3.3. I segnali di prova a radiofrequenza applicati all'ingresso dell'apparato devono essere come sotto specificato, a meno che non sia esplicitamente detto altrimenti:

a) Segnale non modulato, con frequenza uguale a quella della portante. Per questo tipo di segnale verrà usato nel seguito il simbolo NON.

b) Segnale a doppia banda laterale, con frequenza di modulazione di 1 kHz, profondità di modulazione del 30 %, non manipolato. Per questo tipo di segnale verrà usato nel seguito il simbolo A2A(1000).

c) Segnale a doppia banda laterale, con frequenza di modulazione di 400 Hz, profondità di modulazione del 30%, non manipolato. Per questo tipo di segnale verrà usato nel seguito il simbolo A2A(400).

d) Segnale a doppia banda laterale, con frequenza di modulazione di 400 Hz, profondità di modulazione dell'80%, non manipolato. Per questo tipo di segnale verrà usato nel seguito il simbolo A2A(400) (80%).

e) Due segnali a radiofrequenza non modulati, il più basso dei quali deve corrispondere alla frequenza portante, spaziati di 400 Hz; il loro livello non deve differire di più di 2 dB. Per questo tipo di segnale verrà usato nel seguito il simbolo H2A (400).

5.4. *Livello di ingresso nominale.*

Il livello di ingresso nominale deve essere pari a $50h_e$ µV, misurato come indicato al paragrafo 5.3.2. ai terminali di uscita del generatore; h_e rappresenta l'altezza efficace, espressa in metri, del sistema di antenna per la individuazione della direzione.

Il valore di h_e per ognuna delle frequenze di prova deve essere dichiarato dal costruttore al quale si può richiedere di comprovare tali valori con delle misurazioni effettuate.

L'altezza efficace del sistema di antenna è definita come il rapporto $\frac{E}{e}$, nel quale E rappresenta la f.e.m. prodotta da una onda polarizzata verticalmente, con intensità di campo di e volt/metro, ai terminali di uscita del sistema di antenna al quale il ricevitore è normalmente connesso. Quanto sopra si riferisce al sistema di antenna predisposto per la misura della direzione, cioè senza l'antenna di senso inserita.

5.5. *Potenza di uscita nominale.*

5.5.1. La potenza di uscita nominale deve essere misurata su una resistenza di valore praticamente uguale al modulo dell'impedenza delle cuffie o dell'altoparlante, a seconda del caso.

5.5.2. La potenza di uscita nominale a cui si fa riferimento nelle presenti norme deve essere misurata alla frequenza di 1 kHz e deve essere pari a:

a) per ricezione in cuffia: 1 mW;

b) per ricezione in altoparlante: 50 mW.

5.6. *Scelta della frequenza di prova.*

Le richieste delle presenti norme devono essere soddisfatte, tranne dove sia stabilito altrimenti, per due o più frequenze comunque scelte nella banda da 283,5 kHz a 526,5 kHz, e inoltre alle frequenze 500 kHz e 2182 kHz.

Di norma le frequenze di prova saranno 300 kHz, 400 kHz, 500 kHz e 2182 kHz.

5.7. *Direzioni di prova.*

A meno che non sia stabilito diversamente, le prove al banco devono essere fatte, di norma, con direzioni di prova di 0°, 90°, 180° e 270°. Le prove di campo possono, a giudizio della amministrazione, essere fatte per direzioni diverse.

6. PROVE DI CAMPO.

6.1. *Le prove di campo sono specificate ai punti 20.3 e 21.2 di queste norme.*

6.2. *Posto di prova.*

Il posto di prova deve essere un'area priva di ostacoli nella quale siano installati i dispositivi atti a generare i segnali desiderati, nel campo di frequenza da 283,5 kHz a 526,5 kHz e per frequenze prossime alla 2182 kHz, nelle classi di emissione A1A, A2A o H2A, e A3E o H3E, con intensità di campo compresa fra + 34 dB rispetto a 1 µV/m e + 44 dB rispetto a 1 µV/m.

Le frequenze scelte, di norma, per le prove di campo sono 300 kHz, 412,5 kHz, 487 kHz e 2169/kHz. Devono essere noti eventuali errori attribuibili alla disposizione del posto di misura.

6.3. *Segnali di prova irradiati.*

I segnali di prova irradiati devono essere polarizzati verticalmente e devono essere di tipo NON, A2A(400) (80%) o H2A(400), come definiti ai punti 5.3.3.*a*, 5.3.3.*d*, 5.3.3.*e*, rispettivamente.

7. PROVE APPLICABILI SIA AI SISTEMI ACUSTICI SIA NON ACUSTICI DI INDIVIDUAZIONE DELLA DIREZIONE.

7.1. *Sistemi acustici di individuazione della direzione.*

Per i radiogoniometri che impiegano sistemi acustici per ottenere la direzione richiesta si applicano tutte le specifiche dei paragrafi da 8 a 18 delle presenti norme. Quando si adoperano ricevitori separati per la radiogoniometria e per la monitorizzazione audio, le prove possono applicarsi ad entrambi i ricevitori, a discrezione dell'amministrazione.

7.2 *Sistemi non acustici di individuazione della direzione.*

Per i radiogoniometri che impiegano sistemi non acustici per ottenere la direzione richiesta, si applicano tutte le specifiche dei paragrafi da 8 a 18 delle presenti norme, tranne per il caso in cui le funzioni di monitorizzazione audio e individuazione della direzione siano combinate in un solo ricevitore; in questo caso le specifiche dei paragrafi 11, 12 e 13 possono essere controllate usando l'uscita della monitorizzazione audio. Quando invece vengono impiegati ricevitori separati o parti di ricevitori per la individuazione della direzione e per la monitorizzazione audio, ogni ricevitore o parte di ricevitore deve essere sottoposta alle prove per accertarne la rispondenza a tutte le specifiche.

8. BANDA PASSANTE E CARATTERISTICHE DI ATTENUAZIONE.

8.1. *Definizione.*

La banda passante è la banda entro la quale la attenuazione rispetto alla risposta massima non superi 6 dB.

Le attenuazioni minime a determinate frequenze al di fuori della banda passante sono specificate in dB rispetto alla risposta massima.

8.2. *Metodo di misura.*

Si elimina il controllo automatico di guadagno e si applica un segnale di prova a radiofrequenza non modulato (NON) all'ingresso del ricevitore, conformemente a quanto specificato al paragrafo 5.3. Si varia la frequenza del segnale di prova e si misura la tensione del segnale di prova e quello all'ingresso del demodulatore finale, per un numero di frequenze sufficiente a tracciare una curva tensione-frequenza, per la banda passante da determinare e per le frequenze alle quali occorre misurare l'attenuazione.

8.3. *Limiti richiesti.*

La banda passante e le attenuazioni minime devono essere quelle di seguito specificate (gli scarti di frequenza sono relativi alla frequenza nominale della portante):

TABELLA 8.3.

	Frequenza di sintonia	
	Da 283,5 kHz a 526,5 Hz	2182 kHz
Banda passante	± 1 kHz	da — 1 kHz a + 2 kHz
Attenuazione minima 60 dB . . .	± 4 kHz	± 5 kHz
Attenuazione minima 30 dB . . .	± 8 kHz	± 9 kHz

9. PRECISIONE DELLA SINTONIA DEL RICEVITORE. CARATTERISTICHE DELLO OSCILLATORE DI BATTIMENTO.

9.1. *Definizioni.*

9.1.1. L'errore di sintonia è la quantità di cui la frequenza indicata sul ricevitore differisce dalla frequenza portante del segnale di ingresso sulla quale il ricevitore è sintonizzato.

9.1.2. Lo spostamento di sintonia è la modifica che subisce l'errore di sintonia a causa di variazioni che si verificano nello apparato in dipendenza del tempo, delle condizioni ambientali e per variazioni della tensione di alimentazione, e senza che vengano effettuati ritocchi sull'apparato stesso.

9.2. *Condizioni generali di misura.*

9.2.1. Tranne dove è stabilito diversamente, le misure di errore di sintonia e di spostamento di sintonia devono essere fatte sia nelle condizioni normali di temperatura sia nelle altre condizioni di temperatura, secondo quanto specificato nei paragrafi 3.1.1. e 3.1.2.

9.2.2. Per ogni prova il segnale di prova deve essere di tipo A2A(400) e il ricevitore deve essere regolato per ricevere le classi di emissione A2A e/o H2A.

9.2.3. Il livello del segnale di ingresso di prova a radiofrequenza deve essere quello stabilito al paragrafo 5.4.

9.2.4. Prima di iniziare le prove può essere effettuata una procedura di calibrazione, nel caso che questa sia specificata dal costruttore. Oltre a ciò, durante le prove non deve essere fatto nessun altro aggiustaggio su un qualsiasi controllo che abbia un effetto importante sulla sintonia o sulla frequenza di sintonia sul ricevitore.

9.3. *Metodo di misura dell'errore di sintonia.*

L'indicatore di sintonia viene posizionato sul valore nominale della frequenza di prova. Scelte le condizioni di prova conformemente a quanto detto al paragrafo 9.2., si applica il segnale di prova che deve avere una frequenza prossima a quella evidenziata dall'indicatore di sintonia; questa frequenza deve essere poi raggiunta in modo da produrre all'uscita del demodulatore finale una frequenza uguale (o più vicino possibile) alla frequenza centrale della banda passante specificata al paragrafo 8. Raggiunta tale condizione, si misura la frequenza del segnale di ingresso a radiofrequenza. Questa prova viene ripetuta dopo aver agito sul comando di sintonia in una misura sufficiente per recuperare il gioco del meccanismo, e quindi ritornando sulla frequenza nominale scelta dalla direzione opposta a quella dalla quale ci si è arrivati nella prima misura.

Si ripete questo processo un certo numero di volte e in ogni misura si registra la differenza fra la radiofrequenza misurata in ingresso e la frequenza letta sulla scala di sintonia o sullo indicatore. L'errore di sintonia del ricevitore è rappresentato dal valore quadratico medio dei risultati così ottenuti.

9.4. *Limiti imposti per l'errore di sintonia.*

L'errore di sintonia non deve superare i limiti seguenti:

Frequenza di sintonia (kHz)	Errore consentito (Hz)
Da 283,5 a 315	500
500	500
Altre frequenze fra 315 e 526,5	3000
2182	500

9.5. *Metodo di misura e limiti imposti per lo spostamento di sintonia.*

9.5.1. Le condizioni di prova sono quelle specificate al paragrafo 9.2. Il segnale di prova, di frequenza appropriata, deve essere applicato al ricevitore, il quale viene sintonizzato in modo tale che la frequenza all'ingresso del demodulatore finale sia approssimativamente uguale alla frequenza centrale della banda passante. La frequenza di ingresso e la frequenza all'ingresso del demodulatore finale devono essere misurate a convenienti intervalli di tempo, e lo spostamento di frequenza viene dedotto utilizzando i risultati ottenuti.

9.5.2. Lo spostamento di frequenza non deve superare il valore di 250 Hz per qualsiasi frequenza scelta nell'intervallo da 283,5 kHz a 526,5 kHz e non deve superare 500 Hz per la frequenza 2182 kHz; ciò deve essere verificato nelle condizioni di prova indicate al paragrafo 9.5.1., per ogni periodo di 15 minuti contati a partire dalla fine del periodo di riscaldamento previsto al paragrafo 5.1., e con variazione della tensione di alimentazione di ± 10% rispetto al valore nominale.

9.5.3. Nelle condizioni di prova del paragrafo 9.5.1. e al termine del periodo di riscaldamento previsto al paragrafo 5.1., il ricevitore viene risintonizzato, qualora sia necessario, in modo che la frequenza all'ingresso del demodulatore finale sia approssimativamente uguale alla frequenza centrale della banda passante. La temperatura viene aumentata gradualmente di 7 °C ± 1 °C in un periodo di 1 ora e viene mantenuta a questo valore per 30 minuti. Dai valori della frequenza di ingresso e della frequenza all'ingresso del demodulatore finale si determinerà lo spostamento di sintonia. Durante questa prova la tensione di alimentazione verrà tenuta al suo valore nominale. Lo spostamento di frequenza non deve superare 500 Hz per qualsiasi frequenza scelta nell'intervallo da 283,5 kHz a 526,5 kHz e non deve superare 1 kHz per la frequenza 2182 kHz.

9.6. *Prestazioni dell'oscillatore di battimento.*

9.6.1. Metodo di misura:

a) Si applicano le condizioni di prova del paragrafo 9.5.1., ad esclusione del fatto che il livello di ingresso viene fatto variare. Si invia in ingresso il segnale con livello nominale e, mediante l'oscillatore di battimento, si fa in modo da ottenere in uscita la frequenza di 1 kHz.

Senza apportare alcuna modifica ai controlli che regolano la sintonia del ricevitore, si misura la frequenza dell'oscillatore di battimento per un certo numero di valori del livello del segnale di ingresso compresi fra 0 e + 60 dB rispetto al livello nominale; i valori misurati servono a determinare la stabilità dell'oscillatore di battimento al variare del livello di ingresso.

b) Nelle condizioni di prova di cui al punto *a*), si regola la sintonia del ricevitore per determinare la nota di battimento minima ottenibile quando la sintonia viene spostata in avvicinamento o in allontanamento dalla posizione di battimento zero.

c) Si misura la frequenza dell'oscillatore di battimento in convenienti intervalli di tempo in un periodo di un'ora e per un livello di ingresso comunque scelto nell'intervallo di valori indicato al paragrafo 9.6.1.*a*); dai valori misurati si deduce la stabilità di frequenza dell'oscillatore di battimento, per ogni 15 minuti della prova.

9.6.2. Limiti imposti.

Effettuando la prova come specificato al paragrafo 9.6.1.*a*), non si devono verificare spostamenti nella frequenza dell'oscillatore di battimento, superiori a 100 Hz rispetto al riferimento iniziale di 1 kHz.

Effettuando la prova come specificato al paragrafo 9.6.1.*b*), deve essere possibile ottenere una nota di battimento di 200 Hz, quando si sposta la sintonia in avvicinamento o in allontanamento dalla posizione di battimento zero.

Effettuando la prova come specificato al paragrafo 9.6.1.*c*), la frequenza dell'oscillatore di battimento non deve variare di più di 200 Hz, per ogni periodo di 15 minuti.

10. SENSIBILITÀ.

10.1. *Definizione.*

La sensibilità limitata dal rumore è il valore minimo, espresso in f.e.m., di un segnale di ingresso a radiofrequenza, che produce all'uscita del ricevitore uno stabilito valore del rapporto fra segnale + rumore + distorsione e rumore (SND/N) oppure del rapporto segnale + rumore + distorsione e rumore + distorsione (SINAD).

Si potrà usare una o l'altra delle due definizioni a seconda dell'indicazione data dal costruttore.

La sensibilità limitata dal guadagno è il valore minimo, espresso in f.e.m., di un segnale di ingresso a radiofrequenza che produce all'uscita del ricevitore un valore di potenza stabilito.

10.2. *Metodo di misura.*

Si disabilita il controllo automatico di guadagno, qualora l'apparato ne sia provvisto. Si predispone il ricevitore per la classe di emissione e il tipo di segnale conformemente a quanto indicato nella successiva tabella 10.3.

Si applica quindi il segnale di prova all'ingresso del ricevitore e si regola il livello fino a realizzare le seguenti condizioni:

a) Il rapporto SND/N o SINAD all'uscita del ricevitore sia 6 dB, 10 dB, 15 dB o 20 dB, nelle varie condizioni indicate in tabella.

b) La potenza di uscita sia quella nominale definita al paragrafo 5.5.

Questi livelli di ingresso così determinati, espressi in f.e.m., rappresentano rispettivamente la sensibilità limitata dal rumore e la sensibilità limitata dal guadagno. Per ogni prova devono essere annotati entrambi questi valori.

10.3. *Limiti imposti.*

I valori della sensibilità limitata dal rumore e della sensibilità limitata dal guadagno non devono essere superiori a quelli specificati nella tabella 10.3.

TABELLA 10.3.

Tipo del radiogoniometro	Sezione dell'apparato a cui devono essere applicati i limiti della colonna 5	Classe di emissione per la quale il ricevitore è predisposto	Tipo del segnale di prova	Rapporto SND/N o SINAD (dB)	Sensibilità
Zero acustico	Apparato completo	A1A	NON	20	Livello di ingresso nominale
Zero non acustico	Sezione monitor	A1A	NON	15	Livello di ingresso nominale
Zero acustico	Apparato completo	A2A e/o H2A	A2A(400)	10	Livello di ingresso nominale
Zero non acustico	Sezione monitor	A2A e/o H2A	A2A(400)	6	Livello di ingresso nominale

11. SELETTIVITÀ (risposte spurie).

11.1. *Definizioni.*

La selettività di un ricevitore consiste nella sua capacità di distinguere un segnale utile su cui sia sintonizzato, da segnali indesiderati aventi frequenze diverse da quella di sintonia e che entrano nel ricevitore attraverso i morsetti di antenna. Le risposte spurie consistono in segnali di ingresso non desiderati, la cui frequenza è diversa da quella su cui il ricevitore è sintonizzato e che producono un segnale all'uscita del ricevitore. Le frequenze delle risposte spurie comprendono la frequenza intermedia, tutte le frequenze immagine, e tutte le frequenze il cui valore è un sottomultiplo della frequenza di sintonia; possono aversi risposte spurie anche su altre frequenze. Il rapporto di reiezione delle risposte spurie è definito come il rapporto fra il livello di ingresso di un segnale indesiderato alla frequenza di una spuria, e il livello di ingresso di un segnale utile di basso livello, sotto determinate condizioni, quando sia il segnale indesiderato sia il segnale utile producono separatamente lo stesso rapporto SND/N o SINAD all'uscita del ricevitore, sotto una potenza di uscita che sia almeno uguale a quella nominale.

11.2. *Metodo di misura.*

Si rende inoperante il controllo automatico di guadagno (qualora ci sia) e si predispone il ricevitore per la ricezione di segnali di classe di emissione A2A o H2A. Si applica al ricevitore un segnale di tipo A2A(400), il cui livello viene regolato in modo da ottenere in uscita la potenza nominale con rapporto SND/N o SINAD di 15 o 20 dB, secondo quanto indicato nella tabella 11.3. Sia «a» il predetto livello. Si mantengono quindi inalterati i controlli di guadagno del ricevitore durante il prosieguo di ciascuna prova, e, per ogni risposta spuria individuata, la frequenza del segnale di ingresso viene regolata per avere la massima uscita dal ricevitore. Si determina quindi il livello di ingresso, in corrispondenza delle risposte spurie, che permette di avere la potenza di uscita nominale con un rapporto SND/N o SINAD di almeno 15 o 20 dB, secondo quanto indicato nella tabella 11.3. Sia «b» il livello. Il rapporto di reiezione delle risposte spurie è allora 20 log b/a.

11.3. *Limiti imposti.*

Il rapporto di reiezione delle risposte spurie non deve essere inferiore ai valori indicati nella tabella 11.3.

TABELLA 11.3.

Tipo di radiogoniometro	Sezione dell'apparato a cui si applicano i valori delle colonne 6 e 7	Classe di emissione per la quale il ricevitore è predisposto	Tipo di segnale di prova	Rapporto SND/N o SINAD (dB)	Minimo rapporto di reiezione dell'immagine (dB)		Minimo rapporto di reiezione per le altre risposte spurie
					283,5-526,5 kHz	2182 kHz	
Zero acustico	Apparato completo	A2A o H2A	A2A(400)	20	80	60	80
Zero non acustico	Sezione monitor	A2A o H2A	A2A(400)	15	80	60	80

12. PROVE DI SELETTIVITÀ A DUE SEGNALI (bloccaggio e transmodulazione).

12.1. *Definizioni.*

Il bloccaggio è un effetto, consistente in genere in una riduzione di potenza, che si verifica all'uscita di un ricevitore, predisposto per la ricezione di un segnale utile, a causa della presenza di un segnale indesiderato non modulato avente una frequenza prossima a quella del segnale utile. La transmodulazione consiste nel trasferimento sul segnale utile della modulazione di un segnale modulato indesiderato, di frequenza prossima a quella del segnale utile; ciò è causato dalla non linearità dello stadio o degli stadi che precedono il demodulatore. Il bloccaggio e la transmodulazione si verificano spesso contemporaneamente.

12.2. *Metodi di misura.*

12.2.1. Queste prove devono essere effettuate sia con il controllo automatico di guadagno (se è previsto) inserito, sia con il controllo automatico di guadagno disinserito. Le misure devono essere fatte applicando contemporaneamente all'ingresso del ricevitore due segnali di prova. Di questi due segnali uno rappresenta il segnale utile sul quale il ricevitore è sintonizzato, l'altro il segnale interferente. Nella successiva tabella 12.3. sono indicati i tipi di segnali di prova e le classi di emissione per le quali il ricevitore deve essere predisposto.

12.2.2. Per ogni prova da effettuare, il livello di ingresso del segnale utile deve essere superiore di 45 dB al livello nominale.

12.2.3. Per la prova di bloccaggio il ricevitore deve essere regolato in modo tale che il segnale utile dia in uscita la potenza nominale. Si applica quindi il segnale interferente; la frequenza di questo segnale deve essere spostata, rispetto alla frequenza del segnale utile, di 10 kHz, per il campo di frequenza da 283,5 kHz a 526,5 kHz, e di 20 kHz, per la frequenza 2182 kHz. Si aumenta il livello di ingresso del segnale interferente fino a che si verifica una variazione di 3 dB nel livello di uscita del segnale utile; il livello di bloccaggio è allora rappresentato dal livello del segnale interferente necessario per ottenere la predetta condizione.

12.2.4. Per la prova di transmodulazione il ricevitore deve essere regolato in modo tale che il segnale utile dia in uscita la potenza nominale. Si elimina quindi la modulazione dal segnale utile e si applica il segnale interferente; la frequenza di quest'ultimo segnale deve essere spostata, rispetto a quella del segnale utile, di 10 kHz, per il campo di frequenze da 283,5 kHz a 526,5 kHz, e di 20 kHz, per la frequenza 2182 kHz. Si aumenta il livello di ingresso del segnale interferente finché la potenza totale in uscita dal ricevitore dovuta alla transmodulazione sia 30 dB al disotto della potenza di uscita nominale; il livello di transmodulazione è allora rappresentato dal livello di ingresso del segnale interferente per il quale si verifica la predetta condizione.

12.3. *Limiti imposti.*

Il livello di bloccaggio e il livello di transmodulazione non devono essere inferiori ai valori indicati nell'ultima colonna della tabella 12.3.

TABELLA 12.3.

TIPO DI PROVA	Tipo di segnale di prova		Classe di emissione	Livello minimo al di sopra del livello di ingresso nominale	
	Utile	Interferente		Banda da 283,5 a 526,5 kHz	2182 kHz
Bloccaggio	A2A(1000)	NON	A2A	80	75
Transmodulazione	NON	A2A(1000)	A2A	70	65

13. INTERMODULAZIONE.

13.1. *Definizione.*

L'intermodulazione è un processo a seguito del quale l'applicazione simultanea di due o più segnali (generalmente interferenti) a un circuito non lineare produce altri segnali. L'intermodulazione si verifica di frequente negli stadi di un ricevitore e all'uscita di un ricevitore si può manifestare un segnale indesiderato quando uno dei prodotti di intermodulazione a radiofrequenza cade in corrispondenza o nelle vicinanze della frequenza di sintonia del ricevitore. Supponendo che in ingresso al ricevitore vi siano due segnali interferenti di frequenza f1 e f2, i prodotti di intermodulazione indesiderati possono avere frequenze pari a f1 ± f2, oppure possono essere prodotti del terzo ordine di frequenze del tipo 2f1 ± f2. I prodotti di intermodulazione possono derivare anche da altre combinazioni dei segnali di ingresso. In un ricevitore l'intermodulazione è generalmente definita come il livello di ingresso di due segnali interferenti di pari livello e di frequenza diversa, che producono in uscita dal ricevitore uno stabilito livello di interferenza.

13.2. *Metodo di misura.*

Si esclude il controllo automatico di guadagno (se è presente) e si regola il ricevitore in modo che fornisca in uscita la potenza nominale, nella classe di emissione A2A(400), con un segnale di prova in ingresso di livello pari al livello di ingresso nominale. Si elimina quindi il segnale utile e si applicano contemporaneamente all'ingresso del ricevitore due segnali di uguale livello, uno di tipo NON e l'altro di tipo A2A(400). La frequenza di ciascuno dei due segnali deve differire non meno di 50 kHz dalla frequenza del segnale utile e ognuno di essi, applicato separatamente, non deve dare una uscita maggiore di — 20 dB rispetto all'uscita nominale. (Le frequenze di ingresso che possono probabilmente causare prodotti di intermodulazione sono riportate nella raccomandazione 332-4, sezione 6.4. del CCIR). Il livello dei due segnali di ingresso viene mantenuto uguale ed aumentato fino a quando la potenza di uscita del ricevitore, determinata dai segnali interferenti, raggiunge il valore della potenza di uscita nominale.

13.3. *Limiti imposti.*

Il livello comune dei due segnali interferenti di ingresso che permette di ottenere l'uscita nominale deve essere almeno di 65 dB al di sopra del livello di ingresso nominale per la frequenza di 500 kHz, e deve essere almeno di 60 dB al di sopra del livello di ingresso nominale per la frequenza 2182 kHz.

14. RISPOSTA ALLE FREQUENZE ACUSTICHE.

14.1. *Definizione.*

La risposta di un ricevitore alle frequenze acustiche è data dalla variazione di livello del segnale di uscita a frequenza acustica al variare della frequenza di modulazione del segnale di prova in ingresso.

14.2. *Metodo di misura.*

Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di prova di tipo A2A(1000) con un livello di 45 dB al disopra del livello di ingresso nominale. Si regola il ricevitore per avere in uscita la potenza nominale. Si varia quindi la frequenza di modulazione del segnale di ingresso e si misura, in corrispondenza, la potenza di uscita. Se durante la prova viene effettuato un ritocco su qualche controllo di guadagno, si dovrà tenerne debito conto nei risultati.

14.3. *Limiti imposti.*

Il livello di uscita deve essere compreso entro 8 dB per il campo di frequenze modulanti da 350 kHz a 135 kHz, nella banda da 283,5 kHz a 526,5 kHz, e per il campo di frequenze modulanti da 350 Hz a 2000 Hz, per la frequenza 2182 kHz.

15. EMISSIONI NON ESSENZIALI.

15.1. *Definizione.*

Le emissioni non essenziali sono le emissioni su qualsiasi radiofrequenza che si generano nel ricevitore e sono irradiate sia dall'antenna, sia da altri conduttori collegati al ricevitore, sia direttamente dal ricevitore stesso.

15.2. *Metodo di misura.*

Le emissioni non essenziali irradiate dall'antenna di senso devono essere misurate sui componenti appropriati dell'antenna artificiale specificata nel paragrafo 4.2.1., che deve essere connessa all'ingresso del ricevitore attraverso un cavo di tipo e lunghezza indicati dal costruttore. Si effettua una ricerca della presenza di tali segnali nella parte resistiva dell'antenna artificiale, utilizzando un analizzatore di spettro o un altro strumento idoneo, e si determina la tensione quadratica media di ognuno dei segnali individuati.

15.3. *Limiti imposti.*

Il ricevitore, quando è in condizione di normale funzionamento, non deve produrre una intensità di campo superiore a 0,1 μV/m, a una distanza di 2 km. Si può ritenere che tale requisito sia soddisfatto qualora la potenza media di ogni componente discreta, misurata sulla parte resistiva dell'antenna artificiale, non superi 1 nW.

16. VARIAZIONE DELLE REGOLAZIONI DOPO LA SINTONIA.

Qualora dopo che l'apparato è stato sintonizzato, a seguito della procedura di individuazione della direzione sia necessario verificare o ritoccare la regolazione di un qualunque controllo, è necessario che tale verifica o ritocco possa essere effettuato entro un tempo di 10s.

17. Risoluzione e calibrazione dell'indicatore di direzione.

La risoluzione della lettura deve essere almeno di 0,25°. Quando la lettura della direzione avviene mediante una scala circolare questa deve essere divisa in intervalli di non più di 1°. Gli intervalli di 5° e di 10° devono essere chiaramente evidenziati e il segno di evidenziazione degli intervalli di 10° deve essere più marcato di quello relativo agli intervalli di 5°. Deve esserci una indicazione numerica almeno ogni 10°. Se per la lettura viene usata una indicazione numerica, questa indicazione deve essere facilmente leggibile con una precisione di non meno di 0,25°.

18. Controlli manuali.

18.1. *Generalità.*

La dimensione dei controlli del ricevitore deve essere tale da consentirne l'impiego con facilità. La funzione di tutti i controlli deve essere indicata chiaramente. Controlli manuali devono essere posti sul ricevitore per le necessità di regolazione del guadagno a radiofrequenza e/o a frequenza intermedia e per il guadagno ad audiofrequenza.

18.2. *Commutatore di senso.*

Se per la funzione di senso è usato un commutatore, esso deve ritornare automaticamente nella posizione di riposo, al termine del suo impiego per la ricerca del senso.

19. Errori quadrantali.

L'apparato deve essere corredato di dispositivi per la correzione degli errori quadrantali nella banda da 283,5 kHz a 526,5 kHz. Tali dispositivi devono permettere la correzione di errori quadrantali di entità fino a ± 20°.

20. Prove applicabili ai sistemi acustici di radiogoniometria.

20.1. *Disattivazione del controllo automatico di guadagno.*

Le prove specificate nei paragrafi 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5 devono essere effettuate mantenendo inserito qualunque controllo automatico di guadagno di cui l'apparato sia fornito, tranne il caso che i controlli stessi si disattivino automaticamente quando lo apparato viene utilizzato per la determinazione della direzione.

20.2. *Controllo della definizione.*

L'apparato deve possedere un controllo per migliorare la definizione del punto di zero. Deve essere possibile ottenere, a mezzo dei normali controlli dell'apparato, un minimo acustico utilizzabile, indipendente dalla posizione di tale controllo della definizione.

20.3. *Precisione del rilevamento della direzione.*

20.3.1. Metodo di misura.

L'apparato deve essere sottoposto a questa prova in un posto di misura del tipo di quello specificato al paragrafo 6.2. La prova deve essere dapprima effettuata con l'apparato predisposto per la ricezione della classe di emissione A2A o H2A. Si irradia quindi un segnale di prova di tipo A2A(400) (80%) o H2A(400), a seconda della classe di emissione scelta, e tale da produrre una intensità di campo compresa fra +34 dB rispetto a 1 μV/m e +44 dB rispetto a 1 μV/m sull'antenna del radiogoniometro. L'apparato viene regolato in modo che fornisca la direzione della sorgente di prova e si registra il relativo valore. Durante la prova si può utilizzare il controllo di definizione di cui al paragrafo 20.2. Questa prova deve essere ripetuta disponendo il trasmettitore in punti posti a vari intervalli che coprano 360° di azimuth rispetto alla direzione iniziale. Si ripete la prova utilizzando un segnale di prova di tipo NON. La procedura completa viene ripetuta come prova al banco, usando livelli di segnali utile fino a +60 dB rispetto al segnale di ingresso nominale.

20.3.2. Limiti imposti.

Dopo aver tenuto conto di tutti i possibili errori imputabili al posto di misura, la direzione relativa rilevata dall'apparato, per tutte le misure effettuate, non deve differire di più di 1° rispetto alla esatta direzione.

20.4. *Risoluzione audio.*

20.4.1. Definizione.

La risoluzione audio è la variazione di livello del segnale di uscita ad audiofrequenza che si produce quando l'indicatore di direzione viene spostato rispetto alla direzione del segnale utile.

20.4.2. Metodo di misura.

Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale utile di prova di tipo A2A(400) (80%), di livello sufficiente per ottenere un rapporto SND/N o SINAD di almeno 50 dB, con l'apparato regolato per l'uscita massima. Si regola quindi l'indicatore di direzione per ottenere la minima uscita e lo si sposta prima di ± 5° e poi di ± 90° rispetto alla posizione relativa alla uscita minima; per ognuno dei suddetti posizionamenti dell'indicatore di direzione, si registra il livello di uscita. Il controllo della definizione deve essere lasciato nella posizione in cui è stato posto durante la prova di cui al paragrafo 20.3.1.

20.4.3. Limiti imposti.

Per lo spostamento di ± 5° dell'indicatore di direzione il livello di uscita deve aumentare di almeno 18 dB rispetto al livello relativo all'uscita minima; per lo spostamento di ± 90° dell'indicatore di direzione, il livello di uscita deve aumentare di almeno 35 dB rispetto al livello relativo all'uscita minima.

20.5. *Rapporto di inversione del senso.*

20.5.1. Definizione.

Il rapporto di inversione del senso rappresenta una misura della capacità dell'indicatore di senso a discriminare fra il livello di uscita che si ha quando esso è posizionato per il rilevamento corretto, e il livello di uscita che si ha quando esso è nella posizione spostata di 180° rispetto al corretto rilevamento.

20.5.2. Metodo di misura.

Le condizioni di prova sono quelle specificate al paragrafo 20.4.2., con l'apparato regolato per la determinazione del senso. Si aggiusta l'indicatore di senso per la indicazione del rilevamento corretto e si misura il livello di uscita. Si regola poi l'indicatore di senso per ottenere un rilevamento spostato di 180° rispetto al precedente e si misura di nuovo il livello di uscita. Si ripete questa procedura partendo con l'indicatore di senso posto in varie posizioni comprese entro ± 10° rispetto al rilevamento corretto.

20.5.3. Limiti imposti.

Il livello di uscita, per ogni posizione dell'indicatore di senso compreso entro ± 10° rispetto al rilevamento corretto, deve essere almeno 15 dB al di sotto del livello registrato quando l'indicatore di senso è regolato per indicare un rilevamento spostato rispetto a quello corretto di 180° (± 10°). Se l'apparato è provvisto di un misurare che individui il livello della portante, il valore di circa 15 dB può essere ridotto a 10 dB.

20.6. *Sovraccarico del ricevitore.*

20.6.1. Definizione.

Il sovraccarico del ricevitore è un effetto dovuto a un forte aumento del livello del segnale utile, e che, in generale, si manifesta come una riduzione del guadagno del ricevitore, a seguito della quale si ottiene uno zero in una posizione diversa da quella in cui si ha lo zero allorché si individua il rilevamento corretto; oppure la suddetta riduzione di guadagno può impedire la determinazione del rilevamento corretto.

20.6.2. Metodo di misura.

Si mantiene operante il controllo automatico di guadagno (se l'apparato ne è fornito), a meno che esso non si disconnetta automaticamente quando l'apparato viene usato per la individuazione della direzione. L'indicatore di direzione e le parti associate vengono dapprima regolati per una posizione di 90° rispetto al rilevamento corretto; si applica quindi all'ingresso del ricevitore un segnale di tipo NON, di frequenza pari a quella di sintonia, e di livello pari a 60 dB al di sopra del livello standard di ingresso. Il ricevitore deve poi essere regolato per dare una potenza di uscita di 3 dB al disotto dell'uscita nominale, utilizzando una qualsiasi combinazione, idonea allo scopo, dei controlli di guadagno, a discrezione dell'amministrazione. Co-

munque, se l'apparato è dotato di un dispositivo che fornisce l'indicazione visuale della corretta posizione che deve assumere il comando di guadagno a radiofrequenza del ricevitore per un determinato segnale di ingresso, si può effettuare questa prova scegliendo unicamente la posizione del comando di guadagno a radiofrequenza corrispondente all'indicazione corretta, purché sia possibile ottenere la potenza di uscita nominale. Si fanno quindi ruotare l'indicatore di direzione e le parti associate per una ampiezza non inferiore a 360° e si controlla la potenza di uscita. Viene registrato un qualsiasi spostamento del valore della potenza di uscita dal valore.

20.6.3. Limiti imposti.

La potenza di uscita a radiofrequenza, per un qualsiasi posizionamento dell'indicatore di direzione, non deve aumentare di più di 1 dB; nella posizione di rilevamento corretto si deve ottenere una diminuzione dell'uscita di almeno 20 dB.

20.7. *Velocità di indicazione.*

Deve essere possibile ottenere il richiesto rilevamento facilmente e rapidamente, con la precisione specificata al paragrafo 17.

21. PROVE APPLICABILI AI SISTEMI NON ACUSTICI DI RADIOGONIOMETRIA.

21.1. *Indicazione dell'intensità di campo.*

L'apparato deve essere provvisto di un dispositivo che indichi che l'intensità di campo ricevuto è sufficiente a permettere di ottenere un rilevamento corretto.

21.2. *Precisione del rilevamento.*

21.2.1. Metodo di misura.

L'apparato deve essere sottoposto a prova in un posto di misura del tipo specificato nel paragrafo 6.2. Si effettua la prova dapprima con l'apparato predisposto per ricevere la classe di emissione A2A H2A. Si irradia quindi un segnale di tipo A2A (400) (80%) o H2A(400) a seconda della classe di emissione scelta, tale da produrre una intensità di campo sull'antenna del radiogoniometro, compresa fra +34 dB rispetto a 1 μV/m e +44 dB rispetto a 1 μV/m. Si regola l'apparato per la individuazione della direzione della sorgente trasmittente e si registra il valore indicato. Si effettua poi la prova disponendo il punto effettivo di trasmissione a intervalli che coprono 360° di azimuth rispetto alla direzione iniziale.

La prova deve essere ripetuta con un segnale di prova di tipo NON. Si ripete la procedura completa come prova di banco con livelli di segnale utile fino a +60 dB rispetto al livello di ingresso nominale.

21.2.2. Limiti imposti.

La direzione indicata dall'apparato, dopo aver tenuto conto di tutti gli errori attribuibili al posto di misura, deve essere compresa, per tutte le misure effettuate, entro 1° rispetto al rilevamento corretto. Qualunque fluttuazione della direzione indicata non deve superare ± 0,5° rispetto al valore medio.

21.3. *Selettività rispetto al segnale adiacente.*

21.3.1. Metodo di misura.

Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale utile di prova del tipo NON di livello 6 dB al di sopra del livello di ingresso nominale e l'apparato viene regolato per l'indicazione della direzione effettiva di questo segnale di ingresso. Si applica quindi all'ingresso del ricevitore un segnale indesiderato di prova, anch'esso di tipo NON, ma spostato in frequenza rispetto a quello utile; lo spostamento di frequenza del segnale indesiderato e il livello corrispondente sono dati nella successiva tabella 21.3. La sorgente del segnale indesiderato deve essere spostata di 90° rispetto alla direzione del segnale utile. Si misura di nuovo la direzione. Questa prova deve essere ripetuta con entrambi i segnali di tipo A2A(400) (80%) o H2A(400), a seconda della classe di emissione scelta.

21.3.2. Limiti imposti.

La direzione del segnale utile, rilevata dall'apparato, non deve cambiare più di quanto specificato nella tabella 21.3.

TABELLA 21.3.

Banda di frequenze da 283,5 kHz a 526,5 kHz

Scarto di frequenza fra segnale utile e segnale indesiderato (kHz)	Livello del segnale indesiderato rispetto al livello del segnale di ingresso nominale (dB)		Variazione ammessa per il rilevamento (gradi)
	NON	A2A o H2A	
± 1	— 4	— 10	2
± 4	+ 26	+ 20	1
± 20	+ 66	+ 60	1

Frequenza 2182 kHz

Scarto di frequenza fra segnale utile e segnale indesiderato (kHz)	Livello del segnale indesiderato rispetto al livello del segnale di ingresso nominale (dB)		Variazione ammessa per il rilevamento (gradi)
	NON	A2A o H2A	
± 2	— 4	— 10	2
± 5	+ 26	+ 20	2
± 10	+ 40	+ 34	5
± 20	+ 50	+ 44	10

21.4. *Effetto dovuto a errata sintonia del ricevitore.*

21.4.1. Metodo di misura.

Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di prova di tipo NON di livello +26 dB rispetto al livello del segnale di ingresso nominale e si regola il ricevitore per ottenere l'esatta indicazione della direzione di questo segnale di prova. Si regola quindi la sintonia del ricevitore finché si ha una diminuzione di 6 dB del livello di uscita audio, oppure finché il dispositivo di cui al paragrafo 21.1 indica che il livello del segnale di ingresso si è spostato al minimo valore al quale può essere effettuato un rilevamento. Il rilevamento viene effettuato in corrispondenza di quello dei due effetti che si manifesta per primo. Si ripete questa prova utilizzando un segnale di prova tipo A2A(400) (80%) o H2A(400), a seconda della classe di emissione scelta.

21.4.2. Limiti imposti.

La direzione indicata dell'apparato non deve variare di più di 1°.

21.5. *Variazioni di livello dell'indicatore di senso.*

21.5.1. Metodo di prova.

Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale utile di prova di tipo NON con livello pari al livello di ingresso nominale e si regola l'apparato per ottenere l'esatto rilevamento di questo segnale di prova. Se la individuazione del senso consiste in una operazione a parte, si mette in funzione l'indicatore di senso. I livelli relativi dei segnali applicati al sistema radiogoniometrico e ai dispositivi di senso devono essere quelli indicati dal costruttore. Il livello del segnale nel dispositivo di senso viene prima aumentato e poi diminuito di 6 dB e si registrano le variazioni che si hanno nella direzione indicata dall'apparato.

21.5.2. Limiti imposti.

Nel caso in cui la individuazione del senso non costituisca una operazione a parte, non deve aversi una variazione di più di 1° nella direzione indicata quando il livello del segnale di senso varia di ± 6 dB rispetto al suo valore nominale. Nel caso in cui la individuazione del senso consiste in un'operazione a parte, la suddetta variazione del livello del segnale di senso non deve dar luogo ad alcuna incertezza nella determinazione del senso.

21.6. *Effetto dell'oscillatore di battimento.*

L'inserzione dell'oscillatore di battimento non deve determinare alcuna apprezzabile modifica nella direzione indicata dall'apparato, per un qualsiasi segnale di intensità sufficiente a permettere un rilevamento.

21.7. *Velocità di indicazione.*

21.7.1. Metodo in misura.

Si predispone l'apparato per un rilevamento qualsiasi e si applica al suo ingresso un segnale di prova di tipo A2A(400) (80%), tale da simulare una direzione spostata di 175° rispetto a quella per la quale l'apparato è stato predisposto. Si varia il livello del segnale di ingresso in un campo di valori compreso fra 0 e 60 dB rispetto al livello di ingresso nominale e per ognuno dei valori scelti si effettua il nuovo rilevamento. Si registra il tempo occorso per ottenere il nuovo rilevamento, alla stessa frequenza di sintonia. Questa misura deve essere effettuata sia nelle condizioni normali di temperatura specificate al paragrafo 3.1.1., sia nel campo di temperatura da —15 °C a +55 °C.

21.7.2. Limiti imposti.

21.7.2.1. Nelle condizioni normali di temperatura, il tempo necessario per ottenere il nuovo rilevamento, con la precisione di 1°, non deve superare 2s.

21.7.2.2. Escluso il caso del paragrafo 21.7.2.1., nel campo di temperatura da —15 °C a +55 °C, il tempo necessario per ottenere il nuovo rilevamento, con la precisione di 2°, non deve superare 4s.

(3336)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 maggio 1983.

Proroga fino al 9 maggio 1984 dell'applicazione del costo di costruzione dei nuovi edifici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali il costo di costruzione è stato determinato annualmente nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1983;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'ultimo di tali decreti e necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con decreto ministeriale 10 maggio 1977 trova applicazione fino al 9 maggio 1984.

Roma, addì 14 maggio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

(3525)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 1983.

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova - clinica chirurgica « R » ad espletare le attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università di Genova in data 16 novembre 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 28 febbraio 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova - clinica chirurgica « R » è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica (R) dell'Università di Genova, dai seguenti sanitari:

Tosatti prof. Egidio, direttore della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Valente dott. Umberto, aiuto della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Accarpio dott. Giuseppe, aiuto della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Campisi dott. Corradino, aiuto della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Arcuri dott. Valentino, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Barabino dott. Carlo, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Pozzati dott. Andrea, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Fontana dott. Iris, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Borini dott. Italo, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Costigliolo dott. Giovanni, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Pastorino dott. Sandro, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova;

Fusco dott. Gian Bernardo, assistente della clinica chirurgica « R » dell'Università di Genova.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e puo essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente del comitato di gestione della tredicesima unità sanitaria locale - GE 4 di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3523)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 (biennali e quadriennali), 1° luglio 1982 (biennali e quadriennali) e 1° gennaio 1983 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1983 e scadenza 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 263207/66-AU-5 del 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi successivamente elevato a lire 3.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 4459/66-AU-14 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante una emissione di CCT con godimento 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° luglio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9676/66-AU-27 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 4.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1983, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso mdesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1983 e scadenza 1° gennaio 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati ai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,15502% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,75502% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,15502% per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,75502% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,15502% per i CCT 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi;

al 9,75502% per i CCT 1° gennaio 1983, a quarantotto mesi;

Considerato che pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,15% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,75% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,15% per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,75% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,15% per i CCT 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi;

al 9,75% per i CCT 1° gennaio 1983, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263207 e n. 263384 del 16 dicembre 1981, n. 4459 e n. 4460 del 19 giugno 1982, n. 9676 e n. 9677 del 16 dicembre 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1984, è determinato nella misura:

del 9,15% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.500 miliardi; cedola n. 4;

del 9,75% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 4;

del 9,15% per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 4.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,75% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,15% per i CCT 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 4.000 miliardi; cedola n. 2;

del 9,75% per i CCT 1° gennaio 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.539.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 320.250.000.000 per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 195.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

di L. 366.000.000.000 per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 97.500.000.000 per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi;

di L. 366.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi;

di L. 195.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1983, a quarantotto mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3526)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio regionale umbro artigiani legno - C.R.U.A.L. - Soc. coop. a r.l. », in Marsciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa « Consorzio regionale umbro artigiani legno - C.R.U.A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Marsciano (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio regionale umbro artigiani legno - C.R.U.A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Marsciano (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ventura in data 11 gennaio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20 maggio 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3528)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1983, n. **281**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro comunitario Agape », in Reggio Calabria, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « Centro comunitario Agape », in Reggio Calabria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione stessa viene autorizzata ad accettare: 1) la donazione, consistente in un fondo agricolo sito in comune di Reggio Calabria, località Eremo, della superficie di Ha 1.41.90, distinto nel nuovo catasto terreni alla pag. 6888, foglio 89, particella 251 e valutato in L. 113.520.000 nella perizia estimativa del geom. Antonino Baccellieri, disposta da Maria Mariotti con atto pubblico in data 11 marzo 1981, n. 1430/617 di repertorio, a rogito dott. Carlo Zagami, notaio in Reggio Calabria; 2) la donazione, consistente in un appartamento, con annesso cortiletto posto in un fabbricato di civile abitazione sito in comune di Reggio Calabria, via Paolo Pellicano, n. 21/H, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 14658, foglio 126, particelle 213, sub 3, e 601 e valutato in L. 70.000.000 nella perizia estimativa del geom. Antonino Baccellieri, disposta da don Italo Calabrò, con atto pubblico in data 11 marzo 1981, n. 1431/618 di repertorio a rogito stesso notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1983
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto, è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimento di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredosio (Forlì) e Marzeno (Ravenna), è prolungata al 9 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Sud di Latina, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mir, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co.M. di Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea e Pallanza, ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co.M., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liton Italia di Pomezia (Roma), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli De Dominicis di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 21 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti in Casale Monferrato (Alessandria) e Covagnolo (Torino), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglierificio Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Fergusson di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1982 al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Fergusson di Aprilia (Latina), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Fergusson di Aprilia (Latina), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., con sede e stabilimento in Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1983 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano e stabilimenti in Borgomanero (Novara), Montecremasco (Cremona), Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lenzago sul Seveso (Milano), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano e stabilimenti in Borgomanero (Novara), Montecremasco (Cremona), Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lenzago sul Seveso (Milano), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui hanno beneficiato per trenta mesi i lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sparanise (Caserta), in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti accessori, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Probest, con sede in Ivrea e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prosimet, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prosimet, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 28 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3473)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « G. Leopardi » di S. Benedetto del Tronto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ascoli Piceno n. 1690 Div. II in data 11 marzo 1983, il liceo ginnasio statale « G. Leopardi » di S. Benedetto del Tronto è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 12.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio in favore di giovani licenziati dal predetto istituto scolastico e che si iscriveranno alla facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ancona. La donazione è offerta dal sig. Italo Santoni ed è intestata al nome del donante.

(3359)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Fidorev - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciara e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « FAI - Fiduciaria di amministrazione e di investimenti S.r.l. », in Rovigo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Fiduciaria Sant'Andrea - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Treviso, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Revitalia S.r.l. », in Como, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Negotia S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « RE.SE.CO. S.r.l. », in Taranto, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Servizi finanziari - Ser.Fi. S.r.l. », in Trento, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Italfider S.r.l. », in Lecce, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « CO.R.IT. - Compagnia italiana di revisione S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « C. e B. International Società di revisione S.a.s. di P.A. Bellingardi e C. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Gamma Revision Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Studio Azeta - Società di revisione S.r.l. », in Chianciano Terme, ad esercitare attività di revisione.

(3327)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di componenti la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il dott. Vincenzo De Nicola ed il dott. Giovanni Vulpes, dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli sono stati nominati, rispettivamente, membri effettivo e supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dott. Carlo D'Ercole e del dott. Luciano Provenzano.

(3503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 7 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1520,200	1520,200	—	1520,200	—	—	1520,300	1520,200	1520,200	—
Marco germanico	593 —	593 —	—	593 —	—	—	593,240	593 —	593 —	—
Franco francese	197,210	197,210	—	197,210	—	—	197,230	197,210	197,210	—
Fiorino olandese	528,950	528,950	—	528,950	—	—	529,030	528,950	528,950	—
Franco belga	29,685	29,685	—	29,685	—	—	29,691	29,685	29,685	—
Lira sterlina	2387,100	2387,100	—	2387,100	—	—	2386 —	2387,100	2387,100	—
Lira irlandese	1874,500	1874,500	—	1874,500	—	—	1873 —	1874,500	1874,500	—
Corona danese	165,940	165,940	—	165,940	—	—	165,930	165,940	165,940	—
E.C.U.	1352,450	1352,450	—	1352,450	—	—	1352,450	1352,450	1352,450	—
Dollaro canadese	1230,500	1230,500	—	1230,500	—	—	1230,700	1230,500	1230,500	—
Yen giapponese	6,331	6,331	—	6,331	—	—	6,332	6,331	6,331	—
Franco svizzero	715,790	715,790	—	715,790	—	—	715,900	715,790	715,790	—
Scellino austriaco	84,135	84,135	—	84,135	—	—	84,150	84,135	84,135	—
Corona norvegese	210,050	210,050	—	210,050	—	—	210,090	210,050	210,050	—
Corona svedese	199,150	199,150	—	199,150	—	—	199,150	199,150	199,150	—
FIM	274,270	274,270	—	274,270	—	—	274,300	274,270	274,270	—
Escudo portoghese	14,950	14,950	—	14,950	—	—	14,800	14,950	14,950	—
Peseta spagnola	10,666	10,666	—	10,666	—	—	10,669	10,666	10,666	—

Media dei titoli del 7 giugno 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	98,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,875
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	80,025
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	74,225
» 10 % » » 1977-92 .	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,40
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,100
» » » » 1-11-1981/83 .	100,275
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,825
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 . .	99,900
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 . .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,100
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,150
» » » » 1-10-1982/84 . .	99 —
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,250
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,350
» » » » 1- 3-1982/86 . .	99,750
» » » » 1- 5-1982/86 . .	99,700
» » » » 1- 6-1982/86 . .	99,500
» » » » 1- 7-1982/86 . .	99,100
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,050
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99 —
» » » » 1-10-1982/86 . .	99 —
» » » » 1-11-1982/86 . .	99 —
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	99,975
» » » 12 % 1-10-1983	97,700
» » » 12 % 1- 1-1984	96,175
» » » 12 % 1- 4-1984	95,675
» » » 18 % 1- 4-1984	100,275
» » » 12 % 1-10-1984	92,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1520,250
Marco germanico .	593,120
Franco francese	197,220
Fiorino olandese .	528,990
Franco belga .	29,688
Lira sterlina .	2386,550
Lira irlandese	1873,750
Corona danese .	165,935
E.C.U.	1352,450
Dollaro canadese .	1230,600
Yen giapponese	6,331
Franco svizzero .	715,845
Scellino austriaco .	84,142
Corona norvegese .	210,070
Corona svedese .	199,150
FIM	274,285
Escudo portoghese	14,875
Peseta spagnola	10,667

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi dell'8 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1525,200	1525,200	1525,30	1525,200	1518 —	1525,35	1525,300	1525,200	1525,200	1525,20
Marco germanico	592,700	592,700	592,70	592,700	592,60	593 —	592,750	529,700	592,700	592,70
Franco francese	196,910	196,910	196,95	196,910	197,05	197,20	196,950	196,910	196,910	196,90
Fiorino olandese	528,040	528,040	528,40	528,040	528,15	528,95	528,150	528,040	528,040	528,05
Franco belga.	29,636	29,636	29,68	29,636	29,66	29,650	29,641	29,636	29,636	29,65
Lira sterlina	2398,900	2398,900	2403 —	2398,900	2401,50	2387,20	2399,200	2398,900	2398,900	2398,90
Lira irlandese	1872 —	1872 —	1874 —	1872 —	1872,50	1873,15	1871 —	1872 —	1872 —	—
Corona danese	165,800	165,800	166,15	165,800	166,15	165,80	165,840	165,800	165,800	165,80
E.C.U.	1352,410	1352,410	—	1352,410	1352,45	1352,45	1352,410	1352,410	1352,410	1352,40
Dollaro canadese	1233,800	1233,800	1233 —	1233,800	1233,95	1230,60	1233,900	1233,800	1233,800	1233,80
Yen giapponese	6,318	6,318	6,33	6,318	6,32	6,320	6,318	6,318	6,318	6,30
Franco svizzero.	714,150	714,150	715 —	714,150	714,60	715,69	714,200	714,150	714,150	714,15
Scellino austriaco.	84,039	84,039	84,16	84,039	84,12	84,10	84,010	84,039	84,039	84,04
Corona norvegese.	209,900	209,900	210,10	209,900	210,10	210,05	209,870	209,900	209,900	209,90
Corona svedese.	199,220	199,220	199,25	199,220	199,25	199,15	199,230	199,220	199,220	199,23
FIM	274,560	274,560	274,70	274,560	274,70	274,35	275 —	274,560	274,560	—
Escudo portoghese	14,950	14,950	14,95	14,950	14,90	14,95	14,800	14,950	14,950	14,95
Peseta spagnola	10,656	10,656	10,66	10,656	10,65	10,67	10,657	10,656	10,656	10,65

Media dei titoli dell'8 giugno 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	—
» 5,50 % » » 1969-84 .	—
» 6 % » » 1970-85 .	—
» 6 % » » 1971-86 .	—
» 6 % » » 1972-87 .	—
» 9 % » » 1975-90 .	—
» 9 % » » 1976-91 .	—
» 10 % » » 1977-92 .	—
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	—
» » » 1-4-1981/86 16 % .	—
» » » 1-6-1981/86 16 % .	—
» » » 1-8-1982/84 19 % .	—
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	—
» » » » 1- 9-1981/83 .	—
» » » » 1-10-1981/83 .	—
» » » » 1-11-1981/83 .	—
» » » » 1-12-1981/83 .	—
» » » » 1- 3-1981/84 .	—
» » » » 1- 4-1981/84 .	—
» » » » 1- 1-1982/84 .	—
» » » » 1- 6-1981/84 .	—
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1982/84 .	—
» » » » 1- 5-1982/84 .	—
» » » » 1- 6-1982/84 .	—
» » » » 1- 7-1982/84 .	—
» » » » 1- 8-1982/84 .	—
» » » » 1- 9-1982/84 .	—
» » » » 1-10-1982/84 .	—
» » » » 1-11-1982/84 .	—
» » » » 1- 1-1982/86 .	—
» » » » 1- 3-1982/86 .	—
» » » » 1- 5-1982/86 .	—
» » » » 1- 6-1982/86 .	—
» » » » 1- 7-1982/86 .	—
» » » » 1- 8-1982/86 .	—
» » » » 1- 9-1982/86 .	—
» » » » 1-10-1982/86 .	—
» » » » 1-11-1982/86 .	—
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	—
» » » 12 % 1-10-1983 .	—
» » » 12 % 1- 1-1984 .	—
» » » 12 % 1- 4-1984 .	—
» » » 18 % 1- 4-1984 .	—
» » » 12 % 1-10-1984 .	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	—
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1525,250
Marco germanico	592,725
Franco francese	196,930
Fiorino olandese	528,095
Franco belga	29,638
Lira sterlina	2399,050
Lira irlandese	1871,500
Corona danese	165,820
E.C.U.	1352,410
Dollaro canadese	1233,850
Yen giapponese	6,318
Franco svizzero	714,175
Scellino austriaco	84,024
Corona norvegese	209,885
Corona svedese	199,225
FIM	274,780
Escudo portoghese	14,875
Peseta spagnola	10,656

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Faini, in Bovezzo

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 83.975.000 dovuto dalla S.p.a. Faini, in Bovezzo (Brescia) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Brescia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3426)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Cooperativa « SIAC », in Penna S. Giovanni

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 43.043.001 dovuto dalla società a r.l. Cooperativa « SIAC », in Penna S. Giovanni (Macerata) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46; in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3427)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sibesegnal - Segnaletica stradale, in Como

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.451.000 dovuto dalla S.p.a. Sibesegnal - Segnaletica stradale, in Como, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3428)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la riscossione del carico tributario di L. 246.187.646 dovuto dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Cagliari è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cagliari nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà eventualmente in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato ente.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3429)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1983:

è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Forte Lord Charles
Torregrossa prof. dott. Giovanni;
Frascione dott. Emidio;
Camera dott. Andrea;
d'Alba dott. Biagio;
Botrè prof. dott. Claudio;
Carenzo dott. Pietro;
D'Errico prof. Giovanni;

è stata conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Gherardi dott. Giuseppe;
Malacarne dott. Luigi;
Quercio prof. dott. Marcello;

è stata conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » al dott. Felice Majori;

è stata conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Camerlengo Pietro;
Salami Nera in Pellini.

(3430)

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1983:

è stata conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » al prof. dott. Marcello Proja;

è stata conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » ai signori:

Di Leo prof. dott. Vito;
Molfese dott. Antonio;
Citarella dott. Giovanni.

(3431)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 1983 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1983 rispetto a maggio 1982 risulta pari a più 16,4 (sedicivirgolaquattro)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1983 rispetto a maggio 1981 risulta pari a più 34,1 (trentaquattrovirgolauno).

(3545)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quarantacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1983, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 236, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a quarantacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi ed è stato stabilito che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, nei giorni 21, 22, 23 e 24 giugno 1983, con inizio alle ore 8,30;

Considerato che la concomitanza con le elezioni politiche potrebbe influire negativamente sul perfetto svolgimento del concorso stesso per cui si ritiene opportuno rinviare le prove scritte ad altre date;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per titoli e per esami, indetto con decreto 18 gennaio 1983, di cui alle premesse, già fissate per il 21, 22, 23 e 24 giugno 1983, vengono rinviate al 25, 26, 27 e 28 ottobre 1983 con inizio alle ore 8,30 e avranno ugualmente luogo in Roma, presso l'aula magna dell'istituto Antonianum, viale Manzoni n. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1983

Il Presidente: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1983
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 122

(3565)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sedi amministrative presso le Università di Bologna e Firenze.

I rettori delle Università degli studi di Bologna e Firenze, hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e magistero:

Dottorato di ricerca in «Musicologia».
Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Cosenza - Perugia - Milano statale - Padova - Palermo - Siena - Torino - Parma.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza e scienze politiche:

Dottorato di ricerca in «Discipline ecclesiastiche e canonistiche».
Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Cagliari - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Siena - Torino.

Facoltà di lettere:

Dottorato di ricerca in «Filologia Mediolatina».
Curricula n. 4.
1) Letteratura mediolatina;
2) Filologia mediolatina;
3) Linguistica mediolatina;
4) Storia della tradizione antica.
Durata: 3 anni.
Posti: n. 5.
Sedi convenzionate: Bari - Bologna - Genova - Macerata - Messina - Milano - Perugia - Pisa - Roma - Salerno.

Facoltà di scienze politiche:

Dottorato di ricerca in «Storia delle relazioni internazionali».
Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Genova - Padova - Pavia - Perugia - Pisa - Siena.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori. La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, al rettore dell'Università di Bologna: via Zamboni, 33 - 40100 Bologna e al rettore dell'Università di Firenze: piazza S. Marco 4 - 50121 Firenze. Sarà cura delle Università, sedi amministrative dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(3551)

Concorsi a posti di tecnico laureato, di ragioniere e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituto di genetica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche e scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di automatica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettronica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria presso l'Università degli studi di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le sedi di servizio e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

cattedra di estimo rurale e contabilità posti 1
servizi generali » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisica delle particelle elementari posti 1
cattedra di fisica » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi indicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3434)

Concorso ad un posto di ingegnere degli uffici tecnici presso l'Università di Cassino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici presso l'Università di Cassino.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cassino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso l'Università degli studi di Cassino, via Marconi (pal. Curia), con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cassino.

(3435)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i centri, gli istituti e per i posti sotto indicati:

Centro unversitario di calcolo . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria, laurea in informatica, laurea in matematica ad indirizzo applicativo, laurea in fisica.

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di archeologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: uno dei diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di lettere e filosofia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di genetica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: uno dei diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Centro universitario di calcolo posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee posti 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università di Palermo, ufficio concorsi, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(3440)

Concorso a posti di bidello presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) per ventinove posti presso l'Università degli studi di Pisa.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(3441)

Concorsi a posti di operaio di prima e di seconda categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso la Scuola normale superiore di Pisa e per le seguenti qualifiche di mestiere:

cuoco posti 2

falegname » 1

litografo, macchinista, stampatore, trasportatore, incisore » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.

La prova d'arte avrà luogo presso la Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7, Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso la Scuola normale superiore di Pisa per la qualifica di mestiere « Cuoco ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.

La prova d'arte avrà luogo presso la Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7, Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(3442)

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli stituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto geofisico e geodetico . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo e per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali (per la biblioteca) della facoltà di economia e commercio per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3436)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(3437)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e farmacognosia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto civile posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e farmacognosia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di ostetricia e ginecologia veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3438)

Concorsi a posti di aiuto bibliotecario e di bidello presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Padova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria per ventidue posti presso l'Università degli studi di Padova.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(3439)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 giugno 1983, ore 9,15;
seconda prova scritta: 1° luglio 1983, ore 9,15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 luglio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 8 luglio 1983, ore 10.

(3547)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di botanica, facoltà di scienze, via Amendola n. 173, 1° piano, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 luglio 1983, ore 9;
seconda prova: 22 luglio 1983, ore 9.

(3548)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di matematica polifunzionale, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° luglio 1983, ore 9;
seconda prova: 2 luglio 1983, ore 9.

(3549)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 luglio 1983, ore 9,30;

seconda prova: 12 luglio 1983, ore 9,30.

(3550)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di perito meccanografo nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale di meccanografia.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo degli esami in dipendenza delle operazioni elettorali, le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale di meccanografia, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982, che avrebbero dovuto svolgersi nei giorni 22 e 23 giugno 1983, sono rinviate al 26 e 27 settembre 1983, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma. Ai candidati verrà data comunicazione di quanto sopra singolarmente mediante lettera raccomandata.

(3552)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici ad un posto di ispettore aggiunto, a cinquantasei posti nel profilo professionale di conduttore, a ottantatre posti nel profilo professionale di assistente di stazione e ad un posto di commesso.

Con decreto n. 20300/PR.I del 3 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1983, registro n. 1, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 31 maggio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore aggiunto in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della motorizzazione civile. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 maggio 1983.

Con decreto n. 20293/PR.I del 30 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1983, registro n. 1, foglio n. 74, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 31 maggio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti nel profilo professionale di conduttore (operatore specializzato, terza categoria) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Di detti cinquantasei posti quattro sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, quarantotto posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro posti agli appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 maggio 1983.

Con decreto n. 20291/PR.I del 30 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1983, registro n. 1, foglio n. 73, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 31 maggio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti nel profilo professionale di assistente di stazione (operatore specializzato, terza categoria) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, in prova nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Di detti ottantatre posti un posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, settantotto posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro posti sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 maggio 1983.

Con decreto n. 20302/PR.I del 3 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1983, registro n. 1, foglio n. 66, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 31 maggio 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di commesso in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale ausiliario della motorizzazione civile. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 maggio 1983.

(3557)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 157 del 9 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali di Camaiore: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore della farmacia comunale n. 2.

Associazione dei comuni del Lodigiano - Unità socio-sanitaria locale n. 56, in Lodi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica di cucina - operatore tecnico.

Istituti di S. Maria in Aquiro, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario generale.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 157-*bis* del 9 giugno 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale generale provinciale «Luigi Sacco», in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di personale sanitario ausiliario.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1983, n. 9.

Disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 20 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

In ogni associazione dei comuni è istituito un collegio dei revisori per il controllo finanziario sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni sanitarie tramite le unità sanitarie locali.

Il collegio dei revisori è istituito anche nelle comunità montane che ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, assumono le funzioni delle associazioni dei comuni.

Art. 2.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal consiglio regionale e uno eletto dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni tra persone estranee all'assemblea medesima.

I membri del collegio dei revisori debbono essere scelti tra persone che posseggono particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della contabilità e finanza pubblica. Il componente designato dal consiglio regionale e quello eletto dall'assemblea generale dell'associazione debbono inoltre essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o essere in possesso della laurea in economia e commercio o del diploma in ragioneria.

Il collegio dei revisori è nominato dal presidente dell'associazione dei comuni o della comunità montana che ne assume le funzioni ed è presieduto dal componente eletto dall'assemblea generale dell'associazione.

Art. 3.

Non possono essere designati membri del collegio dei revisori i presidenti e i componenti dei comitati di gestione in carica nonchè i consiglieri dei comuni facenti parte del territorio competente, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i dipendenti delle unità sanitarie locali iscritti nei ruoli nominativi regionali e coloro che con le unità sanitarie locali abbiano un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o un rapporto convenzionale o un contratto di fornitura di beni o di servizi, nonchè coloro che abbiano liti pendenti con l'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.

Si procede comunque al rinnovo del collegio dei revisori entro trenta giorni dalla costituzione della nuova assemblea dell'associazione o del rinnovo della maggioranza dei componenti della medesima.

Il collegio si riunisce almeno ogni bimestre e quando il suo presidente lo ritiene opportuno, o su iniziativa del presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale o dell'ufficio di presidenza dell'associazione dei comuni.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.

I revisori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e le scritture contabili e sono vincolati al segreto d'ufficio; i revisori possono altresì richiedere agli organi e agli uffici della unità sanitaria locale notizie e informazioni che ritengono necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi processo verbale.

I revisori possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle riunioni dell'assemblea dell'associazione dei comuni e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Al collegio dei revisori compete:

a) il parere e la conseguente relazione sul bilancio di previsione da allegare al bilancio stesso;

b) l'esame del rendiconto con attestazione sulla regolarità amministrativo-contabile e la predisposizione della conseguente relazione da allegare al rendiconto stesso;

c) l'effettuazione, almeno trimestrale, della verifica di cassa;

d) l'esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 55 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, nonchè la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla giunta regionale ed ai Ministeri della sanità e del tesoro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di comunicare al presidente della Regione i fatti o gli atti di cui all'art. 93 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, entro dieci giorni dal loro riscontro.

Art. 6.

Ai membri del collegio dei revisori spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità, le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio delle unità sanitarie locali.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 aprile 1983

MASSI

(2722)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831590)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.